

”, accerti, previa lettura di atti e di documenti di causa, ed acquisizione (ai soli fini dell'accertamento peritale) di tutti i documenti ritenuti utili all'indagine,

- 1 la conoscibilità dello stato di insolvenza per un soggetto particolarmente qualificato quale la banca convenuta, dall'esame dei bilanci 1998, 1999 e 2000, nonché da altre notizie reperibili anche presso la Centrale Rischi;
- 2 la sussistenza di rimesse revocabili, tenuto conto della natura delle operazioni sul c/c entro l'anno anteriore alla data di dichiarazione del fallimento e delle operazioni bilanciate secondo il criterio del saldo disponibile, verificando l'esistenza di eventuali affidamenti purchè documentati.